

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione di:
Impianto di trattamento delle acque di pioggia**

CODICE CIG: 63673875F9

QUESITO N. 3

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) La scrivente intende concorrere alla gara Associandosi per cooptazione, come previsto dall'art.92 comma 5 del Regolamento D.P.R. n.207 del 2010 essendo sprovvista della Categoria richiesta dal bando (OS22) e quindi eseguirà, in caso di aggiudicazione, lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto.

Si precisa altresì che l'Impresa Capogruppo, per il possesso dei requisiti relativi alla Categoria e classifica richiesta, utilizzerà l'Istituto dell'Avvalimento, previsto dall'art.49 del Codice, avvalendosi dell'attestazione SOA di un Impresa Ausiliaria regolarmente qualificata nella Categoria.

Pertanto, la scrivente chiede se è possibile partecipare nella forma di A.T.I. sopra specificata: Capogruppo (In avvalimento) e Ns. Società cooptata;

2) Nell'A.T.I. per cooptazione, il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente dalla Capogruppo oppure è vigente il regime di solidarietà di cui all'art.37 comma 5 del Codice che permette ad uno qualsiasi degli operatori raggruppati di effettuare il sopralluogo?

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

L'art. 92, co. 5, DPR 207/2010 disciplina la cd. "cooptazione": "se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

Si tratta, dunque, di un istituto diverso dal raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Infatti, con la cooptazione "un'impresa - priva dei prescritti requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione -- può in via eccezionale e derogatoria essere indicata come esecutrice di lavori nel limite del 20% dell'appalto, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione S.O.A. sempreché abbia la categoria e la classifica corrispondente alla propria quota di lavori"; inoltre "il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all'appalto, non è contraente e non presta garanzie; ed infine non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori" (Cons. Stato 3344/2014)

Pertanto "la scelta di associare una cooptata non può prescindere da una chiara, espressa ed inequivoca dichiarazione in tal senso del concorrente, in assenza della quale l'indicazione di un'altra impresa deve essere sempre ricondotta alla figura di carattere generale dell'associazione temporanea" (Cons. Stato 3344/2014), con conseguente obbligo di rispettare la disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 in tema di requisiti minimi in capo ai singoli soggetti raggruppati.

Tanto premesso, con riferimento specifico al quesito proposto si rileva:

a) in caso di “cooptazione” di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 il sopralluogo deve essere effettuato dalla concorrente;

b) nel diverso caso di raggruppamento di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 valgono le indicazioni previste nel paragrafo 4.2 del Disciplinare: “In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati”.